ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 98/78/CE RELATIVA ALLA VIGILANZA SUPPLEMENTARE SULLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE APPARTENENTI AD UN GRUPPO ASSICURATIVO

Art. 25

Inclusione delle imprese di partecipazione assicurativa intermedie

Nel caso di calcolo della situazione di solvibilita' corretta di un'impresa di assicurazione che controlla o detiene una partecipazione in un'impresa di assicurazione o in un'impresa di riassicurazione o in un'impresa di assicurazione avente sede legale in uno Stato terzo, tramite un'impresa di partecipazione assicurativa, la situazione di quest'ultima impresa viene presa in considerazione nel seguente modo:

a) si considera un margine di solvibilita' minimo pari a 0;

b) gli elementi costitutivi del margine di solvibilita' sono desumibili dagli articoli 33 e 34 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, o dagli articoli 33 e 34 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174. L'impresa di assicurazione, in allegato al prospetto dimostrativo della situazione di solvibilita' corretta, deve fornire evidenza degli elementi costitutivi del margine di solvibilita' delle imprese di partecipazione assicurativa intermedie con apposito modello redatto in conformita' a quanto stabilito dall'ISVAP con proprio provvedimento.

Versione in vigore dal 24 giugno 2001, non più in vigore dal 1 gennaio 2006 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Attuazione della direttiva 98/78/CE relativa alla vigilanza supplementare sulle imprese di assicurazione appartenenti ad un gruppo assicurativo
Estremi	Decreto legislativo 17 aprile 2001, n. 239
Titolo	IV — Disposizioni relative al calcolo della solvibilità corretta
Capo	III — Trattamento di alcuni soggetti ai fini dell'inclusione nel calcolo della situazione di solvibilità corretta
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 23 giugno 2001

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-239-2001/art-25-inclusione-delle-imprese-di-partecipazione-assicurativa-intermedie/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it